

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 03812/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3812 del 2017, proposto da Luisa ALMANNO, rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Conca presso il quale elett.te domicilia in Napoli, alla via Tommaso Caravita, 10;

contro

Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in Napoli, via Diaz, 11, è domiciliato per legge;

nei confronti di

Giuseppina Schiano di Cola non costituita in giudizio;

per l'annullamento

1) del decreto prot. n. AOODRCA 16061 del 02/08/2017 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale, all'esito del definitivo espletamento del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia

della scuola dell'infanzia e primaria, bandito con D.D.G. n.105 del 23 febbraio 2016, veniva rettificata la graduatoria generale di merito relativa, per la Regione Campania, alla Classe di concorso AA00 – SCUOLA DELL'INFANZIA nella parte relativa allo scrutinio dei titoli culturali e di servizio posseduti, dichiarati e trasmessi, non risultandole attribuiti a termini di bando ulteriori 2,0 punti;

2) della graduatoria generale come approvata dal Decreto impugnato sub a) e di questo costituente parte integrante nella parte in cui alla ricorrente, classificatasi al posto n. 399 con punti complessivi di 79,7 non le vengono riconosciuti, in sede di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi ulteriori 2,0 punti che, se riconosciuti, le avrebbero consentito una migliore collocazione (posizione n. 272 con punti complessivi 81,7);

c) del decreto MIUR Prot. n. AOODRCA 13660 del 03/07/2017 con cui veniva approvata la graduatoria generale di merito del concorso in argomento;

d) della graduatoria generale di merito allegata al Decreto impugnato sub c);

e) di ogni altro provvedimento preordinato, consequenziale e/o connesso, tra cui i verbali della commissione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la parte ricorrente contesta il punteggio che le è stato attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente per la classe di concorso AA00 – scuola dell'infanzia per la

Regione Campania;

Ritenuto, ad una prima delibazione tipica della fase cautelare, che il ricorso appare assistito da *fumus boni iuris* in ordine alla non corretta valutazione, da parte dell'Amministrazione, dei titoli dichiarati, come analiticamente indicati nell'atto di gravame, con grave nocumento della parte ricorrente ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale e dell'assegnazione della cattedra;

che, in particolare, la parte ricorrente rivendica il mancato riconoscimento di ulteriori 2 punti (e dunque complessivamente punti 16,9) rispetto a quelli già riconosciuti (punti 14,9) in ragione del computo di seguito indicato:

1) PUNTEGGIO PER IL TITOLO DI ACCESSO ALLA PROCEDURA CONCORSUALE

- Laurea in Scienze formazione primaria vecchio ordinamento quadriennale INFANZIA Voto: 107/110, punti da attribuirsi (cfr. punto A.1.1 della tabella) 6,40;
- Laurea in Scienze formazione primaria vecchio ordinamento quadriennale INFANZIA, punti da attribuirsi 5,00 (cfr. punto A.1.2 della tabella);

2) TITOLI VALUTABILI IN CIASCUNA PROCEDURA CONCORSUALE

- Laurea in Scienze della formazione primaria vecchio ordinamento quadriennale PRIMARIA, Punti da attribuirsi 2,00 (cfr. punto B.5.2. della tabella);
- Titolo di sostegno (infanzia e primaria), punti da attribuirsi 1,50 (cfr. punto B.5.4. della tabella);
- Certificazione linguistica INGLESE (livello C1), punti da attribuirsi 2,00 (cfr. punto B.5.7. della tabella);

Ritenuto che, ai fini di cui sopra, l'Amministrazione dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli suindicati, esplicitando – in caso di valutazione negativa – le ragioni per cui ha ritenuto di non ammetterli a valutazione;

Considerato che parte ricorrente risulta aver avviato le procedure di notifica del gravame proposto nei confronti soltanto di un controinteressato e che, pertanto, occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti

di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte

ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati; - l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla

comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 9.5.2018, con condanna della parte resistente alle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), sede di Napoli, pronunciandosi sulla domanda cautelare in epigrafe:

-) accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione;
-) ordina al M.I.U.R., in persona del direttore generale pro – tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, o suo delegato, di depositare almeno 30 giorni prima dell'udienza di discussione la scheda e il verbale di valutazione dei titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;
-) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
-) condanna l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della parte ricorrente che liquida in euro 500,00;
-) fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 9.5.2018;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Consigliere

L'ESTENSORE
Umberto Maiello

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO